



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 368 del 17/04/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 17 aprile 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA

226) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.185 SGS DEL 3/04/2025
(Gara: ATLETICO TORRENOVA 1986 – ACCADEMIA FROSINONE SCSRL del 30/03/2025 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltata la società,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 100,00.
Il contributo va restituito.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

229) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CASTEL SAN PIETRO ROMANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE QUARESIMA VINICIO PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI ANTONELLI MATTEO, BONAFEDE SAMUELE E CERESINI NICOLO PER 5 GARE E A CARICO DEL CALCIATORE CAMPANA VALERIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.344 LND DEL 3/04/2025

(Gara: NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA – CASTEL SAN PIETRO ROMANO del 30/03/2025 – Campionato Seconda Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltata la società,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Quaresima Vinicio, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

224) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIS S. MARIA DELLE MOLE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 90 LND DEL 27/03/2025

(Gara: VIS S. MARIA DELLE MOLE – ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. del 23/03/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)

225) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ACCADEMIA R.TUSCOLANO C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI N.1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 90 LND DEL 27/03/2025

(Gara: VIS S. MARIA DELLE MOLE – ACCADEMIA R.TUSCOLANO C. del 23/03/2025 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
riuniti i procedimenti per connessione,
ascoltata la società Vis S. Maria delle Mole,

DELIBERA

Di disporre l'audizione dell'arbitro per supplemento di referto, sospendendo ogni giudizio sul merito.

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

II° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA

227) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ANZIO CALCIO 1924, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GALLINARI NICOLAS FINO AL 30/06/2025, A CARICO DEI CALCIATORI MATTIOLI MATTEO MARIA E SCIACCA UGO FINO AL 6/06/2025 E A CARICO DEL CALCIATORE VAVALE GIOELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.185 SGS DEL 3/04/2025
(Gara: ROMA TEAM SPORT QUEENS – ANZIO CALCIO 1924 del 29/03/2025 – Campionato Under 16 Regionale)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del calciatore Gallinari Nicolas nella squalifica per 7 gare, a carico del calciatore Mattioli Matteo Maria nella squalifica per 6 gare e a carico del calciatore Sciacca Ugo nella squalifica per 4 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

228) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FIDENE A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE CALABRESI FABIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.344 LND DEL 3/04/2025
(Gara: DM 84 CERVETERI – FIDENE A.S.D. del 30/03/2025 – Campionato Prima Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

230) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ VELINIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE LIPPOLI ENZO FINO AL 18/04/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GRAZIANI PIETRO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.73 LND DEL 7/04/2025 (Gara: POGGIO BUSTONE 2014 – VELINIA del 29/03/2025 – Coppa Provincia Under 19 Rieti)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi del Comunicato Ufficiale n.46/A della FIGC del 31/07/2024.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

231) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ NUOVA PESCIA ROMANA 2004, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MICOLI VALERIO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.352 LND DEL 8/04/2025 (Gara: ATLETICO CAPRANICA – NUOVA PESCIA ROMANA 2004 del 6/04/2025 – Campionato Promozione)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Aldo Goldoni

Pubblicato in Roma il 17 aprile 2025

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato